



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Ufficio del Sindaco

Alla Regione Lazio
Presidente Nicola Zingaretti
Vicepresidente Daniele Leodori
Assessore Roberta Lombardi
Assessore Massimiliano Valeriani
protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Alla Regione Lazio
Direzione regionale Politiche ambientali e Ciclo
integrato dei Rifiuti
Dott.ssa Wanda D'ercole
val.amb@regione.laziolegalmail.it
ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it
wdercole@regione.lazio.it

Alla Regione Lazio
Direzione regionale Politiche ambientali e Ciclo
integrato dei Rifiuti
Ufficio Bonifiche
bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it

Alla Regione Lazio
Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione,
Conferenze di Servizi
conferenzediservizi@regione.lazio.legalmail.it

Alla Città Metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento IV — Servizio I — Gestione Rifiuti
protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
ambiente@pec.cittametropolitanaromagov.it

Alla ARPA LAZIO
Sede provinciale di Roma
sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it

Alla A.S.L. ROMA 5
Dipartimento di Prevenzione
protocollo@pec.aslromag.it

Al Ministero Beni culturali e paesaggistici
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per
l'Area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo
e

I'Etruria meridionale
mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza dei Beni archeologici del Lazio
mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it

Alla Autorità di Bacino del Tevere
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

Al Comune di Guidonia Montecelio Area V –
Urbanistica
Sede

All'Ente Parco naturale regionale dei Monti Lucreti
c.a. Direttore Paolo Napoleoni
c.a. Funzionario Pasquale Zangara
ente@pec.parcolucreti.it

Alla GUIDONIA AMBIENTE S.r.l.
ecoitalia87@pec.it

E p.c.
colariambiente@pec.it

Al Consigliere Regionale Marco Cacciatore
mcacciatore@regione.lazio.it

Al Consigliere Regionale Valerio Novelli
vnovelli@regione.lazio.it

All'On.le Prefetto di Roma
protocollo.prefrm@pec.interno.it

All'Assessore all'Ambiente del Comune di Guidonia
Montecelio
Alla Commissione Ambiente del Comune di
Guidonia Montecelio
Al Consiglio Comunale del Comune di Guidonia
Montecelio
Loro Sedi

Al Comune di Fonte Nuova
protocollo@cert.fonte-nuova.it

Alla Stazione Carabinieri Forestale di Guidonia
frm43063@pec.carabinieri.it

Alla Stazione Carabinieri Forestale di Palombara
frm43068@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Richiesta di riesame dell'AIA al fine di revoca dell'autorizzazione ai sensi d'art. 29^{quater}comma 7, Dlgs 152/2006 e richiesta di attivazione procedura di accertamento di "danno ambientale".

In ottemperanza ai due atti d'indirizzo del Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio, facendo seguito alla Delibera di Giunta n.74 del 5.8.2021 e alla Nota prot. 0074205 del 9.8.21, con Oggetto: "Indirizzo per la revoca e

l'annullamento degli atti abilitativi della discarica e del Tmb dell'involuta" – Richiesta di riesame dell'AIA al fine di revoca dell'autorizzazione ai sensi d'art.29 quater c 7 del Dlgs 152/2006", avendo avuto modo di esaminare più approfonditamente la situazione del TMB, si porta all'attenzione degli Enti e di tutti gli Uffici, coinvolti nell'ambito delle specifiche competenze per la definizione di quanto richiesto, quanto segue.

PREMESSA STORICA

- con Decreto n. 93 del 16/10/2007 l'allora Commissario Delegato per l'emergenza ambientale approvava il progetto di un impianto integrato per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi sito in località Inviolata nel Comune di Guidonia Montecelio presentato dal Consorzio Lazio Rifiuti (CO.LA.RI.) – oggi Ambiente Guidonia s.r.l. ritenendo "l'intervento coerente con i requisiti e i principi ispiratori dei vigenti strumenti di pianificazione" e subordinando la realizzazione e la relativa messa in esercizio all'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale ed all'espletamento del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).
- venivano acquisiti i pareri delle Autorità preposte, e con Determinazione n. C1869 del 02/08/2010 veniva rilasciata l'Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), per la realizzazione di un impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi (TMB).
- in data 30/7/2014 con Decreto emesso dal g.i.p. del Tribunale di Tivoli l'impianto veniva sequestrato, e poi dissequestrato dal Riesame.
- A distanza di qualche mese, l'allora proponente con nota n. 3 del 10/02/2015, acquisita in pari data al prot. regionale n. 72508, presentava domanda di variante non sostanziale all'A.I.A..
- con Determinazione n. G08880 del 17/07/2015 l'Amministrazione regionale approvava le richieste di modifiche non sostanziali all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) con Determinazione C1869/2010. Con la stessa Determinazione G08880/2015 (di approvazione della variante non sostanziale), la Regione Lazio avviava il procedimento di rinnovo.
- Eseguiti i lavori, la Ambiente Guidonia S.r.l. presentava istanza di collaudo, per il quale veniva effettuato sopralluogo in data 17/12/2015 con redazione del relativo verbale.
- A questo punto si innesta la questione del vincolo dell'Inviolata. Con nota prot. GR/02/16/156775 del 23/3/2016 veniva inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 241/90, una relazione sulla situazione, ai fine di superare il dissenso emerso in conferenza dei servizi da parte del Ministero dei beni e le attività culturali segnalando inoltre che l'impianto in questione, pur con la irregolarità segnalata in fase di approvazione del 2010 e potenzialmente superata con la riduzione dell'area dell'impianto dal luglio 2015, avrebbe concorso alla rete di impianti per la gestione dei rifiuti.
- La Presidenza del Consiglio dei Ministeri convocava presso il Dipartimento del Coordinamento Amministrativo il primo incontro in data 26 maggio 2016 con nota prot. 10451 del 20/5/2016, e con delibera del 22/12/2017 il Consiglio dei Ministri disponeva la prosecuzione del procedimento di autorizzazione all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione

integrata ambientale nel rispetto delle condizioni indicate dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento in sede di conferenza dei servizi e fissando il termine finale dell'autorizzazione medesima al 31/12/2024.

- Con Determinazione n. G00368 del 15/01/2018 la Regione Lazio concludeva positivamente il procedimento di rinnovo dell'A.I.A. disponendo che "...si terrà conto di tutte le prescrizioni pervenute in sede di conferenza dei servizi che saranno riportate nella determinazione di rinnovo dell'AIA che sarà successivamente emessa con termine finale della stessa alla data del 31 dicembre 2024..." .
- Con Determinazione della Regione Lazio n. G07907 del 06/07/2020, avente ad oggetto "Procedimento di Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-octies D.Lgs. 152/06 – di cui alla Determinazione n. C1869 del 02/08/2010 - Impianto TMB di Guidonia Montecelio (RM)", la Regione autorizzava il rinnovo AIA;
- Con Determinazione Regione Lazio n. G02450 dell'08/03/2021 avente ad oggetto "Ambiente Guidonia s.r.l. - Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-octies D.Lgs. 152/06 - di cui alla Determinazione n. C1869 del 02/08/2010 e s.m.i. - Impianto TMB di Guidonia Montecelio (RM) - Presa d'atto ottemperanza prescrizioni Determinazione n. G07907 del 06/07/2020 propedeutiche all'avvio dell'esercizio dell'impianto" la Regione ha dichiarato l'ottemperanza delle prescrizioni aia;
- Da ultimo, il Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per l'Area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, in relazione al procedimento "Lavori di manutenzione straordinaria per il mantenimento delle condizioni di transitabilità di Via dell'Inviolata in Comune di Guidonia Montecelio- Rif. Conferenza dei Servizi istruttoria ex art. 14 co. 1 L. 241/1990 e s.m.i. Parere preventivo di competenza di cui all'All 3-(Norme) del D.M. del 16/09/2016", ha espresso PARERE NEGATIVO, ritenendo che, "... *ai fini della compatibilità dell'intervento esso non appare congruo con la naturalità del sito, in quanto le opere ed i materiali proposti non sono da ritenersi conformi alle norme paesaggistiche, urbanistiche e ambientali citate, né tale trasformazione sostanziale della strada può essere ritenuta compatibile con i pregevoli valori rurali e naturali che hanno determinato l'apposizione del provvedimento di tutela da parte di questo Ministero, sia in quanto la facies della strada in progetto si porrebbe in contrasto con il paesaggio circostante così descritto, sia in quanto un aumento consistente del volume di traffico veicolare all'interno dell'area protetta si configurerebbe come una modifica sostanziale dei valori ambientali e paesaggistici tutelati sopra descritti*" (Parere 11 agosto 2021).

MOTIVAZIONE DELL'ISTANZA

La complessa vicenda riportata solo sinteticamente qui sopra fa emergere forti perplessità circa la piena legittimità del provvedimento AIA n. G07907 del 06/07/2020 e degli atti di successiva ottemperanza. Anzitutto il procedimento di riesame e la sua verifica di ottemperanza appaiono del tutto appiattiti sugli interessi della soc. Proponente.

1. Il Riesame AIA ha imposto come “*prescrizione*” degli elementi-base che si sarebbero dovuti valutare proprio nel riesame. Ha quindi consentito una serie di correzioni “in corsa” da parte del gestore, venendo così (incredibilmente) incontro alle sue esigenze, tralasciando del tutto le necessità di tutela ambientale. Con le prescrizioni di cui ai numeri 6 (lettere “a”, “c”, “d”), 7 e 10 del provvedimento di riesame, l’Amministrazione regionale ha imposto al Gestore di provvedere: 6.a) “aggiornamento della verifica di conformità degli impianti esistenti relativamente al collaudo funzionale degli stessi effettuato a novembre 2015”; 6.c) alla redazione del “Piano di Emergenza Interno (PEI)”; 6.d) alla redazione di “una relazione idrogeologica al fine di individuare i piezometri di riferimento di monte e di valle ed i valori delle acque sotterranee del sito al fine di individuare i valori di riferimento, in considerazione che il sito è oggetto di procedimento di bonifica”. Ancor più grave la prescrizione n. 10, che impone al Gestore di predisporre “una relazione circa la rispondenza dell’impianto e del PMeC alle BAT di cui alla Decisione 2018/1147 della Commissione del 10/872019”. Vi è l’ammissione di non aver svolto l’attività di verifica, addirittura accontentandosi l’Amministrazione regionale di una relazione di parte che attesti la rispondenza dell’impianto alle BAT. L’indagine sulle BAT è l’essenza stessa dell’Autorizzazione Integrata. L’art. 29-bis del Cod. Amb. (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili) dispone che “L’autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all’Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT..”. Nel nostro caso il valutatore rimette al Proponente (!) l’onere di presentare una “Relazione” sulla “rispondenza” alla Decisione 2018/1147 della Commissione del 10/872019.

Si tratta di informazioni da acquisirsi *ex-ante*, essendo elementi di valutazione *preventivi*, assolutamente rilevanti ai fini del rilascio.

2. L’amministrazione regionale non si è mai fatta carico di accettare l’ottemperanza alle Prescrizioni imposte in sede di VIA (nota n. 121427 del 14/5/2010, assunta al n. 95621 del 01/06/2010) e ciò si riverbera negativamente anche nell’AIA. Considerato il lungo lasso di termine trascorso, dieci anni (e la norma del TUA non a caso ha poi imposto il limite quinquennale di efficacia della VIA), non c’è nulla che dimostri l’intervenuto completamento dell’istruttoria sulle ottemperanze VIA;

3. Ancor più grave l’atteggiamento degli uffici regionali chiamati a pronunciarsi sulla verifica di ottemperanza al provvedimento di riesame AIA (Determinazione Regione Lazio n. G02450 dell’08/03/2021). L’Amministrazione regionale ha omesso ogni forma di accertamento circa il rispetto delle prescrizioni imposte al Gestore, limitandosi a “prendere atto (!!), relativamente all’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. C1869 del 02/08/2010 rilasciata al CO.LA.RI., volturata con Determinazione n. G08879 del 17/07/2015 alla Ambiente Guidonia s.r.l. e rinnovata con Determinazione n. G07907 del 06/07/2020 (e per essa al pro-prio legale rappresentante pro tempore), n./ REA RM - 1294069 C.F. e

P.IVA 11317471008 con sede legale in Viale del Poggio Fiorito, 63 – 00144 Roma per l'installazione appartenente alla categoria di attività IPPC: 5.3., Allegato VIII, Parte Seconda, D. Igs. 152/2006 relativa all'impianto integrato per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi localizzato nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), loc. Inviolata, della seguente documentazione presentata dalla società ...”. Al posto di indagare nel merito su quanto prodotto, la Regione *prende atto* della *documentazione presentata*. Incredibile. Eppure molti temi avrebbero dovuti essere accertati, ad iniziare dal versamento delle acque nel reticolo idrografico, alla assenza di piezometri, al non-contestato superamento dei limiti dei contaminanti al suolo e sulle acque, e molto altro ancora.

4. Infine, e non da ultimo, il Parere della Soprintendenza già citato, nel quale si esprime parere negativo alla risistemazione dell'unica strada di accesso all'impianto, che oggi non solo presenta una carreggiata assolutamente inadeguata a consentire il passaggio dei mezzi pesanti, ma è anche (da molti anni) sede di sversamento abusivo di rifiuti, una vera e propria discarica a cielo aperto, nonostante i numerosi atti assunti via via dall'Amministrazione comunale (da ultimo l'Ordinanza del Sindaco n. 190/2021 che ha interdetto questa viabilità – subito impugnata dal Proponente del TMB). Stante la dichiarata impossibilità di un intervento sulla viabilità, l'Impianto non può essere acceso, e l'AIA deve essere revocata.

CONCLUSIONI

Tanto premesso, alla luce sia della superficialità dell'istruttoria condotta dagli uffici regionali in sede di verifica di ottemperanza dell'AIA e sia dell'oggettiva impossibilità di accedere all'impianto dei mezzi conferitori dei rifiuti, si chiede il **RIESAME** dell'AIA, ai sensi dell'art. 29^{quater}, co. 7 del TUA: “*In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredata dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuale proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies*”.

Tanto si doveva.

Il sindaco
Michel Barbet